CONCESSIONE AI CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA DI CONDIZIONI DI PRIORITA' NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI

Art. 1

Nei concorsi di nomina agli impieghi di gruppo A e B delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, un decimo dei posti messi a concorso e' riservato ai candidati che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose e che abbiano conseguito l'idoneita'.

L'indicata aliquota e' elevata fino a non oltre la meta' dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei nello stesso concorso, a favore dei quali sia gia' prevista analoga riserva dalle disposizioni ora in vigore:

Versione in vigore dal 19 aprile 1940, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorita' negli impieghi e nei lavori
Estremi	Legge 20 marzo 1940, n. 233
Capo	I — Condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori alle dipendenze dello Stato
Sezione	I — Impieghi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-ai-capi-di-famiglia-numerosa-di-condizioni-di-priorita/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it